

LIQ. CONTR. N° 8/2025

Sent. n. 21/2025 pubbl. il 23/05/2025  
Rep. n. 24/2025 del 23/05/2025

N. R.G. 12/2025

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI  
APERTURA LIQ. CONTR.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI CUNEO

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberta Bonaudi

Presidente

dott. Paola Elefante

Giudice est.

dott. Elisa Einaudi

Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

LETTO il ricorso depositato in data 6/02/2025 da:

**PILLONI Massimo**, n. a Moncalieri (TO) il 3/08/1974, con l'assistenza dell'avv. Monica **GIANNINI**, in qualità di Amministratore di Sostegno in forza di autorizzazione del GT in data 14/8/2024, in atti, rappresentato e difeso dall'avv. Flavio **GAZZI**,

per l'apertura della procedura di

**LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**

RILEVATO che il ricorso è stato proposto dal debitore e che la parte è stata sentita all'udienza del 15/4/2025;

LETTA la documentazione integrativa richiesta;

SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;

**OSSERVA**

Premesso che:

con ricorso depositato in data 6/02/2025, Piloni Massimo, con l'assistenza dell'avv. Monica Giannini, nella sua qualità di Amministratore di Sostegno del sig. Piloni, ha chiesto l'apertura nei suoi confronti della Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, allegando la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

che all'esito dell'udienza del 15/4/2025, veniva concesso termine, sino al 10/5/2025, per l'integrazione del ricorso e della relazione dell'OCC;

che in data 9/5/2025, in ottemperanza di quanto disposto dal Giudice, veniva depositata integrazione della relazione dell'OCC e dichiarazione del sig. Piloni e dell'Amministratore di



Sostegno avv. Monica Giannini;

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che il ricorrente è un debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

Rilevato che le passività in capo al sig. Pilloni ammontano complessivamente ad euro 163.075,99, di cui euro 7063,65 in privilegio, e derivano, per la gran parte, dalla garanzia da lui prestata a favore di un terzo rimasto inadempiente, ed alla conseguente procedura esecutiva che ne è scaturita con pignoramento del quinto dello stipendio, nonché dai finanziamenti dallo stesso accessi per far fronte alle necessità economiche e di mantenimento del nucleo familiare anche a seguito della separazione tra i coniugi, intervenuta nel 2022, in forza della quale il sig. Pilloni è tenuto a versare quale contributo al mantenimento dei tre figli la somma mensile di euro 360,00, oltre il 50% delle spese straordinarie;

rilevato che il sig. Pilloni svolge attività lavorativa dipendente a far data dal 17/4/2013 presso la C&B DUE Srl, con sede in Bene Vagienna, e percepisce una retribuzione netta media di euro 1715,41, sulla quale, allo stato, gravano due cessioni, a favore della soc. Pitagora Spa e della società Futura Spa, ed una trattenuta del quinto dello stipendio derivante da pignoramento; che il sig. Pilloni è proprietario di un'autovettura FIAT Stilo tg. BZ478KM, che è stato oggetto di sinistro ed attualmente si trova presso l'Autofficina Bruno Vissio di Trinità, e di un automezzo FORD, tg. GP599JE, adoperato dal ricorrente per gli spostamenti necessari per far visita ai figli; che il sig. Pilloni non è proprietario di beni immobili ed attualmente ha reperito una sistemazione abitativa in forza di un contratto di accoglienza/ospitalità in Bene Vagienna, per la durata di un anno, prorogabile per altri sei mesi, con un costo mensile di € 450,00 nei mesi invernali e di € 350,00 nei mesi estivi, comprensivo di utenze;

Rilevato che, quanto all'attivo in capo al debitore ricorrente, il sig. Pilloni mette a disposizione dei creditori gli automezzi di cui è proprietario, chiedendo di poter utilizzare il veicolo FORD, del valore stimato di euro 1500/2500 circa, dietro corresponsione alla procedura di un importo di euro 50,00 mensili per 30 mensilità, con successiva liquidazione del mezzo, ed inoltre, per un periodo di anni tre, la quota eccedente quanto necessario per le spese del nucleo familiare del proprio reddito mensile da lavoro dipendente;

Ritenuto, peraltro, che a mente dell'art. 272 u.c., CCII, sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;

Ritenuto che la possibilità di utilizzo da parte del debitore dell'autoveicolo FORD, dietro corrispettivo dell'importo di euro 50,00 mensili per 30 mensilità, con successiva liquidazione del



mezzo, possa andare a beneficio dei creditori, posto che, come rilevato dall'OCC, il mezzo verrebbe utilizzato per gli spostamenti necessari per far visita ai figli e, visto che il trasferimento tramite mezzi pubblici costerebbe euro 8 circa, che per un mese vorrebbe dire circa euro 35, non si verrebbe a generare una differenza importante; in caso contrario, invece, potrebbero sorgere ulteriori costi per il deposito dello stesso, atteso che il sig. Pilloni non dispone di un'autorimessa; Rilevato che la valutazione in ordine alla soglia limite di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia, ex art. 268, comma 4, lettera b), CCII, costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco: infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, pur dovendosi sempre considerare che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di debitori concorrenti; che inoltre nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito;

Considerato che nella specie il Tribunale di Cuneo, con decreto emesso in data 27 settembre 2022, ha omologato la separazione consensuale dei coniugi Audisio Daiana (attualmente residente a Mondovì) e Pilloni Massimo "alle condizioni dagli stessi stabilite nel ricorso 22 giugno 2022", che risultano essere le seguenti:

*"i figli minori Roberto, Alessandro e Josephine Marie saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori ...";*

*"il Sig. Pilloni corrisponderà alla Sig.ra Audisio, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di €. 360,00... il sig. Pilloni corrisponderà alla moglie il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche ..., sportive o di altra natura, che si rendano necessarie o opportune nell'interesse dei minori, documentate e, per quanto possibile, concordate";*

*"Il sig. Pilloni Massimo provvederà a richiedere l'assegno unico per i figli a carico, impegnandosi a versare il 50% del relativo importo alla sig. Audisio Daiana".*

Ritenuto pertanto che il limite di quanto occorre al mantenimento del nucleo familiare del debitore ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII debba essere fissato in complessivi euro 1.185,00 netti mensili, oltre il 50% dell'assegno unico per i figli a carico che non è assoggettabile alla procedura, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

Rilevato infine

- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice



della Crisi ed appare ammissibile;

P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di:

PILLONI MASSIMO, n. a Moncalieri (TO) il 3/08/1974

NOMINA

Giudice delegato la dott. Paola Elefante e Liquidatore l'O.C.C., dr. Alberto Martines con studio in Cuneo;

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni presenti e futuri facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, autorizzando il debitore ad utilizzare l'autoveicolo FORD, tg. GP599JE, dietro corresponsione alla procedura di un importo di euro 50,00 mensili per 30 mensilità, con successiva liquidazione del mezzo;

in relazione ai beni immobili o beni mobili registrati,.

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate e presso il P.R.A.;

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, CCII, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;



FISSA

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1.185,00 netti mensili, oltre al 50% dell'assegno unico, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

MANDA

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Cuneo, il 13/05/2025

Il Giudice est.

Dott.ssa Paola Elefante

Il Presidente

Dott.ssa Roberta Bonaudi

COMUNICATO TELEFONICAMENTE  
IN DATA 23 MAG. 2025  
AV. GIANNINI MONICA  
AW. GABBI FLAVIO  
DR. MARTINES ALBERTO  
PH. SEDE

IL CANCELLIERE  
Stefano Bonissone

